

REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI VIGLIANO D'ASTI

INDICE

Oggetto del regolamento	Art. 1
Scopo del regolamento	Art. 2
Autorità, organi e strutture comunali di protezione civile	Art. 3
Comitato Comunale di Protezione Civile (C.C.P.C)	Art. 4
Compiti del Comitato Comunale di Protezione Civile	Art. 5
Convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile	Art. 6
Unità di Crisi Comunale (U.C.C.)	Art. 7
Compiti Unità di Crisi Comunale	Art. 8
Convocazione Unità di Crisi Comunale	Art. 9
Costituzione del Servizio di pronta reperibilità	Art. 10
Volontariato di protezione civile	Art. 11
Centro Operativo Comunale C.O.C.	Art. 12
Piano Comunale di Protezione Civile	Art. 13
Esercitazioni	Art. 14
Inventario e custodia dei materiali	Art. 15
Pubblicità del presente Regolamento	Art. 16
Entrata in vigore ed abrogazioni	Art. 17

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il Comune di VIGLIANO D'ASTI, nell'intento di tutelare la popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze attribuite dalla normativa vigente, assicura lo svolgimento delle attività di Protezione Civile dotandosi di una struttura comunale permanente di Protezione Civile formata da:

- a) un Comitato Comunale di Protezione Civile;
- b) una Unità di Crisi Comunale

La suddetta struttura affianca e supporta il Sindaco, che rimane autorità di Protezione Civile nel proprio Comune, ai sensi della normativa vigente.

Art. 2

Scopo del presente regolamento

Scopo del presente regolamento è quello di ottimizzare e regolamentare gli interventi di una struttura operativa agile e permanente, in materia di Protezione Civile, in caso di eventi calamitosi, e di avviare attività di prevenzione dei vari scenari di rischio.

Art. 3

Autorità, organi e strutture comunali di protezione civile

Il Sindaco è Autorità di Protezione Civile in ambito comunale.

Sono organi organizzativo-gestionali delle attività di protezione civile:

- il Comitato Comunale di Protezione Civile (C.C.P.C.);
- l'Unità di Crisi Comunale (U.C.C.);
- il Comitato Comunale del Volontariato (C.C.V.) ove presente

E' struttura di Protezione Civile:

- il Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

Art. 4

Comitato Comunale di Protezione Civile (C.C.P.)

Il Comitato Comunale di Protezione Civile, che dura in carica per la durata dell'intero mandato elettorale, è un organo politico permanente, è presieduto dal Sindaco o, in sua vece, dall'Assessore delegato ed è composto dagli Assessori comunali.

Il Comitato Comunale di Protezione Civile potrà essere integrato, qualora se ne verifichi la necessità, da altri Referenti Istituzionali.

Art. 5

Compiti del Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato Comunale di Protezione Civile, nel rispetto delle norme vigenti ha i seguenti compiti:

- a) Garantire lo svolgimento e lo sviluppo e il coordinamento delle attività quali prevenzione, pianificazione dell'emergenza, soccorso e superamento dell'emergenza e primo recupero della L.R. 7/2003.
- b) Formulare proposte ed osservazioni, esprimere pareri, elaborare obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell'autorità di protezione civile sia in fase preventiva che di emergenza.

- c) Assicurare l'espletamento dei compiti e delle funzioni, di cui al comma 2, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile.

Spetta al Comitato Comunale di Protezione Civile programmare un'adeguata attività di informazione alla popolazione e di formazione e aggiornamento del personale addetto al servizio, secondo quanto previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile.

Il Comitato Comunale di Protezione Civile, con proprio provvedimento, provvede entro 1 mese dall'adozione del presente regolamento, alla costituzione e nomina dell'Unità di Crisi Comunale di cui all'Art. 8.

Il Comitato Comunale di Protezione Civile, per l'espletamento dei compiti di cui alla normativa vigente (articolo 15 della L.R. 7/2003 e s.m.i.), si avvale dell'Unità di Crisi Comunale, quale supporto tecnico alle decisioni.

Art. 6

Convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato Comunale di Protezione Civile è convocato dal Sindaco almeno una volta all'anno con lettera raccomandata o fax, con almeno 5 gg. di preavviso rispetto alla data stabilita.

In caso di urgenza, ovvero in previsione di emergenza o calamità, il Comitato potrà essere convocato anche verbalmente, telefonicamente o via internet.

Art. 7

Unità di Crisi Comunale (U.C.C.)

L'Unità di Crisi Comunale è l'organo che fornisce il supporto tecnico alle decisioni del Comitato Comunale per la protezione civile per l'esercizio dell'attività di soccorso e assistenza.

I Componenti sono nominati con provvedimento di nomina del sindaco. Gli stessi possono anche essere individuati fra soggetti esterni aventi competenza specifica nella funzione da ricoprire e ad ogni individuo possono essere attribuite più funzioni di supporto. Il provvedimento di nomina dei componenti l'unità di crisi, deve prevedere anche l'attribuzione delle funzioni di supporto ad personam.

L'Unità di Crisi Comunale potrà essere integrata a seconda degli eventi da altri Referenti Istituzionali e da esperti in emergenza.

Ogni funzione non esplicitamente attribuita resta in capo al sindaco.

Art. 8

Compiti dell'Unità di Crisi Comunale

L'Unità di Crisi Comunale, strutturata per funzioni di supporto, è presieduta dal Sindaco o suo delegato ed è composta da:

- Responsabile del Servizio Protezione Civile;
- Dirigente del servizio tecnico o suo delegato;
- assegnatari delle funzioni di supporto come individuate e definite nel Piano Comunale di Protezione Civile.

E' facoltà del Sindaco, inoltre, chiamare a partecipare ai lavori della stessa, membri aggiuntivi in grado di fornire contributi specialistici.

L'Unità di Crisi costituisce il livello di coordinamento tecnico delle attività in emergenza.

Di essa si avvale il Comitato Comunale di Protezione Civile quale supporto tecnico alle decisioni sia in fase preventiva che in emergenza.

Art. 9

Convocazione dell'Unità di Crisi Comunale

L'Unità di Crisi è convocata ogni qualvolta il Comitato Comunale di Protezione Civile ne faccia richiesta quale supporto tecnico alla propria attività;

In caso di urgenza ed in previsione di emergenza o calamità, l'Unità di Crisi Comunale potrà essere convocata dal Sindaco o da suo delegato verbalmente, telefonicamente con fax o con SMS, o via internet e dovrà considerarsi in seduta permanente..

Art. 10

Costituzione del Servizio di pronta reperibilità

Il Presidente del Comitato Comunale di Protezione Civile ed i componenti dell'Unità di Crisi devono garantire il servizio di pronta reperibilità.

Art. 11

Volontariato di protezione civile

Il Comune di VIGLIANO D'ASTI :

- a) riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini all'attività di Protezione Civile;
- b) assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, operanti sul territorio comunale, all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali o catastrofi;
- c) riconosce e stimola, altresì, per tramite del proprio ufficio/servizio di Protezione Civile, le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni;
- d) può concorrere, con il proprio contributo, alle iniziative intraprese dalle organizzazioni di volontariato per la prevenzione di fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni, nonché a quelle di formazione ed informazione nei confronti del volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle organizzazioni di Volontariato;

Il volontariato di Protezione Civile è composto da:

- associazioni iscritte al registro regionale;
- gruppi comunali e/o intercomunali.

Le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile sono parte integrante del servizio comunale di Protezione Civile, ed il loro impiego è regolamentato con apposita convenzione.

Art. 12

Centro Operativo Comunale C.O.C.

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) può essere costituito con un provvedimento del Sindaco o con una Delibera del Consiglio Comunale e viene attivato dal Sindaco in **Fase Operativa di preallarme** come indicato nel Piano Comunale di Protezione Civile o comunque, ogni qual volta il Sindaco ne ravvisi la necessità.

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è la sede fisica al cui interno operano, secondo quanto previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile, l'Unità di Crisi ed il Comitato Comunale di Protezione Civile.

Il Centro Operativo Comunale coordina i propri servizi durante l'emergenza raccordandoli con quelli posti in essere dalle strutture di altri Enti. Gli scopi fondamentali che tale organo deve perseguire sono:

- garantire la costante reperibilità del sistema comunale di protezione civile con particolare riferimento alle segnalazioni di allarme e preallarme provenienti dagli organi sovraordinati (Provincia, Prefettura, Regione, ecc.), al collegamento con i sistemi di allarme e monitoraggio disponibili (meteorologici, idrografici, sismici, ecc.) ed alla possibilità di collegamento costante con i sistemi radio ricetrasmittenti istituzionali ed amatoriali;
- assicurare la disponibilità di informazioni e dati (interni ed esterni), in forma informatica o cartacea, predisposti specificamente per la protezione civile con particolare riferimento al Piano di Emergenza Comunale (dati, localizzazioni ed indirizzi delle risorse disponibili), ai sistemi informativi di Provincia e Regione nei formati cartacei o digitalizzati o in forma telematica, e ad ogni altro sistema di dati disponibile telematicamente;
- consentire la contemporanea attività dell'Unità di Crisi Comunale (U.C.iC.) e degli operatori tecnici e la riunione ed il coordinamento di tutti i soggetti deputati alla gestione dell'emergenza con particolare riferimento alle funzioni di collegamento informatico e telematico e con ricetrasmittenti radio nonché alla ricezione ed alla trasmissione delle comunicazioni tra i diversi soggetti interessati

La sede del Centro Operativo Comunale, ovvero la sala operativa del Comune di VIGLIANO D'ASTI, opportunamente attrezzata, è fissata presso la sede comunale.

Art. 13

Piano Comunale di Protezione Civile

Il Comune, con propria deliberazione programmatica, definisce, sulla base delle indicazioni contenute nel programma provinciale di previsione e prevenzione, le finalità, gli obiettivi i tempi per la redazione del Piano Comunale di Protezione Civile ovvero Piano Comunale di Emergenza.

Il Piano Comunale di Protezione Civile elenca le risorse umane e i materiali per l'adempimento dei primi soccorsi. Tale piano sarà annesso al presente regolamento e di esso dovrà prendere cognizione il Comitato Comunale di Protezione Civile di cui al precedente Art. 4.

L'aggiornamento degli allegati al Piano succitato, da effettuarsi ogni 12 mesi dalla data di approvazione dello stesso, non comportando modifica sostanziale al Piano, non sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Il Comune approva con deliberazione consigliare il Piano comunale di Protezione Civile o Piano Comunale di Emergenza e i successivi aggiornamenti.

Copia del Piano Comunale di Protezione Civile è inviato anche alla Provincia e all' Ufficio territoriale di Governo per la formulazione di eventuali osservazioni.

Art. 14

Esercitazioni

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili così come individuate negli articoli precedenti, sarà cura del Presidente del Comitato Comunale di Protezione Civile, o suo delegato, prendere tutte le iniziative utili per inserire tutta la struttura comunale nelle esercitazioni e corsi di auto protezione programmati anche da organi Comunali, Intercomunali, Provinciali e Regionali della Protezione Civile.

Art. 15

Inventario e custodia dei materiali

Tutti i materiali e i mezzi in dotazione al Comune ed alla struttura permanente di Protezione Civile possono essere utilizzati dai gruppi di volontari della protezione civile, previa autorizzazione, e condivisi, qualora necessario, con i Comuni facenti parte dell'Unione di Comuni Terre Astiane, per le attività di loro competenza, con assunzione in consegna da parte del responsabile del gruppo.

I materiali ed i mezzi verranno custoditi in appositi locali di deposito.

Art. 16

Pubblicità del presente Regolamento

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché nella sala operativa di cui al precedente Art. 11.

I contenuti principali e promozionali del presente regolamento saranno resi noti alla popolazione attraverso le forme più opportune.

Copia del presente regolamento sarà trasmesso al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto della Provincia di Asti, quali organi di Protezione Civile.

Altra copia sarà trasmessa al Presidente della Provincia di Asti.

Art. 17

Entrata in vigore ed abrogazioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di Protezione Civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di Protezione Civile.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogata ogni disposizione in materia di Protezione Civile con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.